

Dall'altra parte si promuoverebbero nelle varie regioni istituzioni destinate alla conservazione di antichi cimeli preziosi per la storia locale.

**FRADELETTO.** Domando di parlare.

**JATTA.** Solamente farei facoltativa la concessione affinché il Governo, caso per caso, possa esaminare la serietà dell'ente, e vedere se esso merita, o meno, il suo aiuto. Ciò perchè sarebbe strano il pretendere che si venisse in aiuto di enti poco seri, che non affidassero della conservazione degli oggetti rinvenuti. Fortunatamente non sono tali tutti i Musei comunali e provinciali ora esistenti in Italia. Ve ne sono molti davvero benemeriti, che hanno reso grandi servizi alla scienza archeologica e all'arte; ed è giusto che questi siano incoraggiati da una legge, che provvede appunto alla conservazione degli oggetti di speciale importanza per l'archeologia e per l'arte.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Fradeletto.

**FRADELETTO.** La proposta dell'onorevole Jatta è ispirata ad un concetto così sano e così alto, che io l'approvo cordialmente.

**ROSADI, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ROSADI, relatore.** La ragione, per cui gli enti sono stati confusi con i privati rispetto a questa disposizione fiscale, è questa, che gran parte degli enti sono società imprenditrici, che fanno speculazioni allorchè dicono di assumere escavazioni archeologiche.

Se non fosse stato per questa considerazione noi avremmo riservato ai privati soltanto questa disposizione fiscale della ritenuta da parte dello Stato di metà degli oggetti scavati.

Ora che si pensa, e giustamente, ad enti, che mirino ad azioni scientifiche, artistiche, od archeologiche, non ci può essere alcuno che resista alla proposta che è fatta dai colleghi; ed io, a nome della Commissione, dichiaro di accettare la proposta.

Si deve però stabilire meglio, che non rimettendosi interamente al ministro, quale sia il caso, in cui si debba derogare alla disposizione.

Ed io per mio conto proporrei che l'articolo 17 fosse modificato nel senso che, sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, possa il ministro non applicare le disposizioni dell'articolo stesso agli enti che chiedono di proce-

dere agli scavi per scopi strettamente scientifici, archeologici od artistici. Sarebbe una semplice restrizione al riguardo.

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore, concreti un emendamento.

**ROSADI, relatore.** L'emendamento sarebbe un capoverso aggiuntivo alla fine dell'articolo 17, che direbbe così:

« Potrà il ministro, sul conforme parere del Consiglio superiore di antichità e belle arti, consentire che tutte le cose scavate rimangano in proprietà di comuni o provincie che sieno proprietari di un museo ».

**PRESIDENTE.** Onorevole ministro della istruzione, accetta questa aggiunta?

**RAVA, ministro dell'istruzione pubblica.** Accetto.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque a partito l'articolo 17 con l'aggiunta testè letta dall'onorevole relatore, che è accettata dall'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

(È approvato).

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE  
FINOCCHIARO-APRILE.

**PRESIDENTE.** Art. 18.

Tanto il fortuito scopritore di oggetti di scavo o di resti monumentali, quanto il detentore di essi debbono farne immediata denuncia all'autorità competente e provvedere alla loro conservazione temporanea lasciandoli intatti fino a quando non siano visitati dalla predetta autorità.

Trattandosi di oggetti di cui non si possa altrimenti provvedere alla custodia, potrà lo scopritore rimuoverli per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione fino alla visita di cui sopra.

Il Ministero della pubblica istruzione li farà visitare entro trenta giorni dalla denuncia.

Delle cose scoperte fortuitamente sarà rilasciata la metà o il prezzo equivalente, a scelta del Ministero della pubblica istruzione, al proprietario del fondo, fermi stando i diritti riconosciuti al ritrovatore dal codice civile verso il detto proprietario.

(È approvato).

**Art. 19.**

Le stesse facoltà spetteranno al Governo allorchè si tratti di cose scoperte in seguito a scavi di cui fosse stata concessa licenza a istituti o cittadini stranieri o che da loro fossero state fortuitamente scoperte; e qualora il Governo ritenga di poter rilasciare